



TRIBUNALE DI LODI
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Giudice Delegato,

letti il piano del consumatore *ex art. 8 Legge n. 3/2012*, depositato in data 7.7.2022 da *[redacted]*
(*[redacted]* e da *[redacted]*, rappresentati e difesi dall'avv. Alessandra Paci – elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, Via Crema 15 – con la documentazione ivi allegata e la relazione del professionista nominato, rileva quanto segue.

Il piano del consumatore va omologato per le ragioni di seguito esposte.

Il giudice delegato è tenuto a valutare la legittimità del procedimento e la fattibilità del piano sottostante alla proposta di accordo, tenendo conto delle contestazioni sollevate dai creditori nei termini di cui in appresso si dirà.

Quanto al primo profilo, va accertata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura concorsuale e la carenza di ragioni ostative all'omologazione.

La domanda è stata proposta al Tribunale territorialmente competente, essendo i ricorrenti residenti nel *[redacted]* rientrante nel circondario del Tribunale di Lodi.

La domanda promana da soggetti non assoggettabili né a fallimento, né a concordato preventivo.

I ricorrenti si trovano in stato di sovraindebitamento essendo evidente il perdurante squilibrio tra il valore del loro patrimonio liquidabile (capacità reddituale mensile pari a euro 3.665,00 oltre al valore della quota di proprietà superficiale dell'immobile *[redacted]* pari a euro 50.000), quale risulta dalla perizia di stima in atti, e la loro complessiva esposizione debitoria (euro 300.151,53).

I debitori non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla Legge n. 3/2012

Non risultano atti di disposizione impugnati dai creditori ed atti in frode agli stessi compiuti negli ultimi cinque anni, così come attestato nella relazione dell'O.C.C..



E' stato elaborato un piano di soddisfacimento dei creditori con l'ausilio di un professionista chiamato a svolgere i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi, in possesso dei requisiti di legge, nominato dal giudice delegato.

Il professionista ha depositato la relazione prescritta dall'art. 9 comma 2 L. n. 3/2012.

Sono stati depositati tutti i documenti elencati all'art. 9, commi 2 e 3, Legge n. 3/2012 e precisamente: l'elenco nominativo di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute, e di tutti i beni dei debitori, corredati dalle certificazioni uniche redditi 2019-2022, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dei debitori e della loro famiglia, con la indicazione della composizione del nucleo familiare, corredata del certificato dello stato di famiglia.

Il piano ha la durata di 5 anni e prevede il pagamento integrale delle spese prededucibili per complessivi euro 9.759,83 e dei creditori privilegiati per complessivi euro 786,90, nonché il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 31,31% (per un importo complessivo pari a euro 39.453,27).

Il piano prevede inoltre l'esclusione dal piano della casa di abitazione sita in ~~_____~~, le cui rate del mutuo continueranno ad essere adempiute da parte del ricorrente conformemente al disposto dell'art. 8 comma 1-ter l. 3/2012.

In ordine alla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, la relazione particolareggiata evidenzia quanto segue: la liquidazione sarebbe più onerosa; in caso di liquidazione verrebbe meno la finanza esterna; in caso di liquidazione la famiglia perderebbe la casa di abitazione e, quindi, le spese familiari aumenterebbero sommando i costi di affitto e condominio; il ricavato della vendita degli immobili sarebbe assorbito dalle banche mutuanti e quindi non ci sarebbe beneficio per gli altri creditori; anzi aumenterebbero le spese per la famiglia in danno al ristoro dei creditori.

La fattibilità del piano è attestata dalla relazione definitiva del professionista nominato da considerarsi analitica, esaustiva e coerente e dunque rispettosa dei principi che ne governano la relazione.

I contenuti della proposta corrispondono ai contenuti dell'attestazione.

Non sono pervenute osservazioni da parte dei creditori.

Per quanto attiene alle ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte, deve rilevarsi che:


- a) ai sensi dell'art. 12 bis co. 3 L. n. 3/2012, il giudice è chiamato altresì a valutare la meritevolezza del debitore, da intendersi come indebitamento incolpevole, ovvero quale accertamento di un'assunzione di obbligazioni con la ragionevole (e realistica) prospettiva



di poterle adempierle. Nel caso di specie, come attestato dal professionista, i ricorrenti hanno visto le proprie entrate decurtarsi nel tempo per le vicende lavorative descritte in atti (diminuzione del reddito percepito dal sig. [redacted] e momentanea perdita di occupazione da parte della sig.ra [redacted] mentre i costi aumentavano con l'ingrandirsi della famiglia (nascita di 3 figli), "che per tutta la vita hanno sempre cercato di onorare ogni impegno e che, comunque, hanno un tenore di vita moderato, senza spese voluttuarie o superflue";

- b) Inoltre, l'ente finanziatore non è esente da profili di responsabilità ai sensi dell'art. 124 bis TUB, a mente del quale "*prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, attenute consultando una banca dati pertinente*". In capo all'ente finanziatore, dunque, vi è l'onere di vagliare la posizione finanziaria di colui che richiede l'accesso al finanziamento non potendo, poi, in caso di inadempimento di quest'ultimo, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava già al momento della stipula del contratto di finanziamento. In questo senso, si veda anche la recente pronuncia del Tribunale di Napoli Nord, III sez. civ. (nonché Trib. Rimini, 01/03/2019, ove si legge che "*L'art. 124 bis TUB prevede, in caso di ricorso al credito, l'automatica consulenza finanziaria dell'intermediario, quindi, nessuna violazione di regole precauzionali è riscontrabile nella condotta del consumatore il quale nel richiedere l'accesso al mercato creditizio attiva direttamente, giusta la citata disposizione, l'attività di consulenza dovuta dall'intermediario a protezione del mercato e dello stesso istante*". Nell'indicata prospettiva di valorizzazione della diligenza del creditore si colloca anche il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza che all'art. 68 co. 3 prevede che "*l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debito e, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita*". Nel caso che occupa non pare sussistente alcuna "condotta spregiudicata" tenuta dai ricorrenti nell'assunzione delle obbligazioni assunte per le ragioni già esposte al punto a).
- c) In sede di applicazione della normativa di cui agli artt. 12 bis ss. L. 3/2012 e, in particolare, in sede di valutazione della meritevolezza del consumatore sovraindebitato, la giurisprudenza ha avuto un atteggiamento di favore verso il debitore, propendendo ad ampliare le maglie di accesso al piano del consumatore al fine di dare attuazione alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l'esposizione a




fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito sommerso. Tale impostazione risulta avvalorata dal nuovo Codice della crisi d'impresa che, all'art. 69, 1° co., esclude il consumatore dall'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode e, pertanto, come evidenziato in dottrina, secondo un *climax* ascendente che vede quale punto di partenza la colpa grave, con la conseguenza che non è sufficiente ad escludere l'accesso al piano l'aver cagionato la situazione di sovraindebitamento con colpa lieve. In considerazione, dunque, dell'indirizzo favorevole ad un'interpretazione storico-evolutiva delle norme, privilegiando l'intenzione del legislatore per come esplicitata nell'enunciazione della nuova disciplina, anche allo stato attuale della normativa deve ritenersi meritevole il debitore sovraindebitato ove non si ravvisi alcun profilo di colpa grave ostativo all'omologazione del piano proposto. Costituisce requisito ostativo all'ammissione alla procedura (oltre a quello di essere stato esdebitato negli ultimi cinque anni o di aver beneficiato per due volte dell'esdebitazione) l'aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode. Il *climax* ascendente usato dal legislatore delegato nella parte finale dell'art. 69, comma 1, CCII vede quale punto di partenza la colpa grave, con la conseguenza che non è sufficiente ad escludere l'accesso al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore l'aver cagionato la situazione di sovraindebitamento solo colposamente (come attualmente previsto dall'art. 12-bis, comma 3, L. n. 3/2012) (Trib. Ancona, Sez. II, 09/09/2019). Pertanto, nel caso di specie, alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi sussistente in capo  il requisito della meritevolezza;

Quanto alle spese correnti necessarie per il sostentamento della famiglia, il professionista ha attestato che esse ammontano a circa euro 3.250,00 mensili.

Per le ragioni esposte, pertanto, il piano va omologato.

P.Q.M.

- 1) omologa il piano del consumatore proposto da ,
- 2) dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Lodi, a spese e cura del ricorrente.

Lodi, 3.3.2023

Il Giudice Delegato
Ada Cappello